

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 30/08/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 17/A

OGGETTO: Circolare del Ministero dello sviluppo economico in riferimento all'introduzione della Segnalazione di inizio attività (SCIA)

In occasione della conversione in legge con modificazioni del d.l. n.78 del 2010, avvenuta il 30 luglio scorso, con il quale si riformula il testo dell'art.19 della legge 241/90, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all'emanazione di una circolare illustrativa sull'impatto che le nuove norme avranno sulle procedure di avvio di alcune attività da esse regolamentate, tra le quali rientrano quelle di esercizio di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Con la riformulazione del testo dell'art. 19 infatti, è stata prevista l'introduzione della **SCIA-Segnalazione Certificata di inizio attività**, che prenderà il posto della DIA-Dichiarazione di inizio attività.

In base alla nuova procedura, ogni atto autorizzatorio, licenza, permesso, nulla osta...ecc.ecc. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi di carattere generale e per i quali non siano previsti limiti o il rispetto di specifici strumenti di programmazione, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle dichiarazioni autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.

L'attività oggetto della segnalazione potrà iniziare il giorno stesso della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente che avrà ora 60 gg di tempo per procedere alle necessarie verifiche ed eventualmente inibirne

la prosecuzione, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione stessa.

Decorsi i 60gg invece, l'amministrazione potrà incidere sul provvedimento ormai consolidatosi sono in casi espressamente previsti dalla norma.

Per quanto riguarda nello specifico, l'applicazione del regime SCIA al **settore delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande**, recentemente interessato dal recepimento della direttiva Bolkestein con il d.lgs. 59 del 26 marzo 2010*,(che aveva introdotto ai fini dell' avvio o della continuazione di predette attività, in alcuni casi, l'obbligo di presentazione della DIA richiamando espressamente l'art. 19 della l.241/90), **la Segnalazione sostituisce a tutti gli effetti la DIA ove prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010 e pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti come l'unica utilizzabile ai fini da esso disposti.**

Pertanto, saranno soggetti a SCIA (per quanto qui di nostro interesse):

- **L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande praticata negli esercizi aperti al pubblico e nei quali sia però prevalente l'attività congiunta di intrattenimento e svago (punto di ristoro all'interno di circoli sportivi, impianti sportivi, ecc...)**
- **l'avvio il trasferimento di gestione o di titolarità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati con accesso solo ai soci quali palestre, club, associazioni,** stante ovviamente l' applicabilità nei soli casi in cui il *“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”* di cui al d.p.r 235/2001, e il nuovo d.lgs. n.59 prevedevano solo l'obbligo della DIA.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli


* Cfr. Nostra precedente Circolare 6/A del 24 marzo 2010